



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 80	OGGETTO:	Rideterminazione dotazione organica.
Data 29/06/2015		

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18,30** e seguenti presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI: l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.";

l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a

darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. [...] Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ... omissis...”;

l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: “Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”;

l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che prevede: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

VISTO l'art. 2, comma 3 della L. n. 125/2013 di conversione del DL n.101/2013 secondo il quale le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n° 133 del 29/09/2010 ad oggetto “modifica regolamento di organizzazione uffici e servizi rideterminazione dotazione organica”;
- n. 19 in data 11.02.2011 concernente l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2011/2013 ed il piano annuale delle assunzioni relativo al 2011;
- n. 55 del 06/06/2012 concernente l'approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2012/ 2014 e piano occupazionale 2012.
- n. 75 del 05/06/2013 con la quale fu da ultimo rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente e fu approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente;
- n. 175 del 30/12/2013 concernente l'Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2014 - 2016 e Piano occupazionale 2014;

Accertato che:

- nell'anno 2010, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.07.2010 dimissioni del dipendente Olla Giovanni, esecutore tecnico Categoria B1, posizione economica B6, per collocamento a riposo;
 - dal 31.12.2010 dimissioni del dipendente Saba Marco, operatore tecnico Categoria A, posizione economica A4, per collocamento a riposo;
- nell'anno 2011, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.04.2011 dimissioni del dipendente Escana Elio, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B6, a seguito di collocamento a riposo;

- nel medesimo anno, l'Agente di Polizia Municipale Sedda Milena, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato ed inquadramento nella Categoria C1, posizione economica C1, è transitata, per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni, presso il Comune di Samassi;
- nell'anno 2012, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.04.2012 dimissioni della dipendente Pitzalis Paola, istruttore amministrativo Categoria C1, posizione economica C4;
 - dal 01.07.2012 dimissioni della dipendente Paola Asuni, istruttore direttivo Categoria D1, posizione economica D4, a seguito di collocamento a riposo;
 - dal 01.12.2012 dimissioni del dipendente Tronci Raffaele, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B5, a seguito di collocamento a riposo;
- nell'anno 2013 non si sono verificate né cessazioni né nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- nell'anno 2014, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 17.07.2014 dimissioni del dipendente Porru Raimondo, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B4, a seguito di collocamento a riposo;
- nell'anno 2014, si sono verificate le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 07.01.2014 assunzione mediante mobilità esterna della dipendente Taccori Ignazia, istruttore amministrativo contabile Categoria C1, posizione economica C1;
 - dal 01.12.2014 assunzione mediante processo di stabilizzazione del dipendente Palmas Mauro, collaboratore tecnico capo-cantiere Categoria B3, posizione economica B3;

Preso atto altresì che nel corso del 2015, giuste domande di collocamento in pensione, si verificheranno le seguenti cessazioni:

- dal 01.10.2015 dimissioni della dipendente Zucca Assunta, istruttore amministrativo, Categoria C1, posizione economica C5, a seguito di collocamento a riposo;
- dal 01.11.2015 dimissioni del dipendente Moi Luigi, collaboratore tecnico Categoria B3, posizione economica B7, a seguito di collocamento a riposo;

Premesso che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - ✓ del processo di riforma in atto;
 - ✓ dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - ✓ delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la

gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);

- il D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che ha fissato i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004, in particolare: dall'articolo 2, che conferma la determinazione della dotazione organica nel rispetto dell'articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, nei termini previsti dal DPCM stesso;
- l'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - ✓ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - ✓ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - ✓ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- l'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

Considerato che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce: "Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art. 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti locali che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti";
- il suddetto DPCM non è ancora stato emanato;

Verificato che l'art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha introdotto modifiche sostanziosi alle regole assunzionali attraverso l'abrogazione dell'art. 76, comma 7°, del D.L. n. 112/2008, con la conseguenza che:

- non esiste più il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle PP.AA. in cui viene superato il tetto del 50% dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente;

Visti i commi dal 563 al 568 dell'art. 1 della l. 147/2013;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 3 comma 5 quinquies della legge 114/2014, secondo il quale:

- *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione;*

Preso atto che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 29/06/2015 ha elaborato un proprio atto di indirizzo nei confronti delle società ed organismi sotto controllo pubblico partecipati dal Comune al fine del contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Dato atto che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base del combinato disposto dalle normative sopra richiamate ad invarianza di spesa rispetto a quella esistente.

Ritenuto necessario effettuare una ricognizione della dotazione organica, quale condizione per sviluppare il programma triennale 2015-2017 di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate;

Udita, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 la proposta dei competenti responsabili di settore in data 05 maggio 2015 che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Acquisiti dai Responsabili e depositate agli atti dell'ufficio personale le dichiarazioni in merito all'assenza di condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 48 del 22/04/2015 si è dato atto, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dai responsabili di settore, che l'attuale struttura dell'ente non presenta situazioni di eccedenza di personale;

Rilevato inoltre che dalla ricognizione effettuata persiste una situazione di carenza di personale dimostrata

- difficoltà a usufruire delle ferie nei termini contrattualmente stabiliti;
- difficoltà nella gestione ordinaria delle attività istituzionali;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 09/01/2013 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2013/2015;

Visto l'articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

Dato atto che

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2014 del Comune di Sinnai elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- l'indicatore dei pagamenti del primo trimestre dell'anno 2015 del Comune di Sinnai elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183; la L. n. 125/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Acquisito il preventivo parere positivo rilasciato, sulla presente proposta dal competente collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di prendere atto della dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, che si compone dei seguenti prospetti ricognitori:
 - allegato 1: dotazione organica e sua evoluzione a partire dalla rideterminazione della dotazione organica di cui alla DGC n° 133 del 29/09/2010 sino alla situazione della dotazione organica al 01/01/2015 la cui consistenza è variata per effetto delle dinamiche occupazionali citate in premessa;

- allegato 2: Raffronto Costi Dotazione Organica dalla dotazione organica di cui alla DGC n° 133 del 29/09/2010 a quella che si approva con la presente rideterminata in data 31/11/2015 secondo le indicazioni che verranno esplicitate;
2. di rideterminare la dotazione organica al 01/11/2015 secondo l'allegato 3 "nuova dotazione organica al 01/11/2015";
 3. di dare atto che questa Amministrazione ha determinato la nuova dotazione organica sulla base del combinato disposto dalle normative richiamate nelle premesse ad invarianza di spesa rispetto a quella esistente.
 4. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 29/06/2015	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 29/06/2015	Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro F.to Dott. Raffaele Cossu

OGGETTO:	Rideterminazione dotazione organica.
-----------------	---

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 30/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 30/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 30/06/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia